



COMUNE DI LANCIANO

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE ABITATIVE

Città Medaglia d'Oro al V.M.
- PROVINCIA DI CHIETI -

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071

PEC: comune.lanciano.chieti@legalmail.it

P.I. 00091240697

COMUNICATO STAMPA

L'Assessore alle Politiche abitative comunica che per tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'avviso pubblico emanato dall'Ente su invito della Regione Abruzzo, nota R.A.407042/2021, c'è l'opportunità di accedere a contributi previsti nel Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione, per il pagamento dei canoni.

Le domande di partecipazione al beneficio devono essere presentate su appositi moduli predisposti dal Comune entro il termine del 31.12.2021.

I modelli fax simile sono disponibili presso l'Ufficio URP, oppure consultando il sito del Comune all'indirizzo: www.comune.lanciano.chieti.it

La concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione è assoggettato alla sussistenza di requisiti minimi riferiti al nucleo familiare (quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica D.P.C.M. n.159/2013) del richiedente, come da avviso pubblico.

L'Assessore alle Politiche Abitative
Prof.ssa Graziella DI CAMPLI

Il Sindaco
Avv. Filippo PAOLINI



COMUNE DI LANCIANO

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

Servizio Politiche Abitative

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443
comune.lanciano.chieti@legalmail.it

P.I. 00091240697

REQUISITI

a partire dal 1/12/2021 e fino al 31/12/2021 la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della legge 09/12/1998, n. 431, è assoggettata alla sussistenza dei requisiti minimi riferiti al nucleo familiare (quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica DPCM n. 159/2013) del richiedente:

1. Cittadinanza italiana;
2. Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (d.lgs. 06/02/2007, n. 30)
3. Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
4. Residenza nel Comune di Lanciano in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
5. Essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato che **non** rientri nelle categorie catastali: **A1** - abitazioni di tipo signorile, **A8** - ville, **A9** - palazzi di eminenti pregi artistici e signorili (i contratti devono essere registrati entro il 2019);
6. Nessuna delle persone residenti nell'alloggio è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione in tutto o in parte su uno o più immobili ad uso abitativo, di superficie complessiva adeguata secondo i parametri indicati dall'art.2 della l.r. 96/96;
7. Limiti di reddito:
 - ✓ (fascia A) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime Inps anno 2021 (€ 13.391,80) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;
 - ✓ (fascia B) reddito annuo convenzionale complessivo non superiore a € 15.853,63 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;

I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2021 mentre per i canoni di locazione occorre far riferimento a quelli pagati nell'anno 2020.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.

Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della Legge 05/08/1978, n. 457: "qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

N.B.

- ✓ Non sono ammissibili contributi ai soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- ✓ I contributi di cui al terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98).
- ✓ Nella domanda di partecipazione vanno comunicati i seguenti dati:



COMUNE DI LANCIANO

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

Servizio Politiche Abitative

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

- o Il numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente il contributo e dei figli a carico;
- o Il numero complessivo di mensilità pagate nell'anno 2020;
- o I dati relativi al contratto di locazione registrato (tipo di contratto, soggetto con il quale ha stipulato il contratto di affitto, data e numero di registrazione dell'atto);
- o La categoria catastale dell'alloggio (sono escluse le categorie catastali: A1, A8 e A9);